



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

GAB/DEC/150107

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
Adm. 21 SET 2007
UFFICIO CONTROLLO AI MINISTRI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
Reg. N° 9 Fog. 59
IL CONSIGLIERE
E. Islenbus

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che prevede l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed in particolare l'articolo 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 recante la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e 27 dicembre 1988 recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge del 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, che prevede il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, pubblicato sulla G.U. n. 158 del 10 luglio 2007, recante il Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in particolare, l'articolo 9, che prevede, che dalla data di entrata in vigore del Regolamento sopra citato, è istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da sessanta commissari, oltre il Presidente e il Segretario, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti e

tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese università, Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche;

CONSIDERATO che l'articolo 9 del D.P.R. del 14 maggio 2007, n. 90, prevede, al comma 4, che con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale e, al comma 5, che con successivo Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari;

DECRETA

Art. 1.

Organizzazione e funzionamento della Commissione

1. L'organizzazione ed il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale- VIA e VAS istituita con D.P.R. n°90 del 14 maggio 2007, sono disciplinati dalle disposizioni del presente Decreto.

Art. 2.

Compiti della Commissione

1. La Commissione svolge, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n°90, i seguenti compiti:
 - a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, e successive modifiche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed esprime il proprio parere motivato sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale;
 - b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;
 - c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che adotta il conseguente provvedimento.
2. In attuazione dei propri compiti la Commissione :

- a) provvede a verificare, ove richiesta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la sussistenza delle condizioni per l'esclusione dalla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per i progetti relativi agli interventi di modifiche di opere già esistenti di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sulla base dei criteri di selezione stabiliti nell'allegato 3 della direttiva CE 97/11, nonché per i progetti relativi agli interventi di modifiche di opere già esistenti di cui all'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377;
- b) provvede alla verifica preventiva (screening) di piani e programmi;
- c) provvede a verificare il rispetto, nel progetto definitivo e/o esecutivo, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di accertamento della compatibilità ambientale e di accertare la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato;
- d) svolge le attività tecnico - istruttorie di verifica sulla reale attuazione dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale durante le successive fasi realizzative e di esercizio delle opere e degli impianti, mediante azioni di verifica e controllo comportanti anche sopralluoghi in corso d'opera;
- e) provvede a valutare l'impatto sull'ambiente ed a verificare la necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale per le varianti di cui all'art. 169 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- f) fornisce le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, ai sensi del comma 7 dell'art. 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- g) provvede alle attività relative alla fase preliminare (scoping), ove attivata, allo scopo di definire le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale o nel rapporto ambientale;
- h) esprime pareri, su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in relazione all'impatto ambientale di programmi, piani, opere ed interventi;
- i) esprime pareri in tutti gli altri casi previsti da leggi dello Stato.

Art. 3.

Organi della Commissione

1. La Commissione è articolata nei seguenti organi:

- Presidente
- Assemblea Plenaria
- Comitato di Coordinamento
- Ufficio di Segreteria

Art. 4.
Obblighi dei Commissari

1. I Commissari sono tenuti a:
 - a) svolgere i compiti ad essi affidati, ai sensi del presente decreto, con idonea diligenza professionale e con l'assoluta osservanza dei tempi assegnati per il loro svolgimento e nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 10;
 - b) collaborare con gli organi della Commissione per il migliore funzionamento delle relative attività;
 - c) dichiarare all'atto della nomina, ovvero nel corso dell'espletamento dell'incarico, eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse;
 - d) attestare il periodico assolvimento dei compiti derivanti dall'incarico conferito predisponendo una dettagliata relazione sulle attività svolte;
2. Nella dichiarazione periodica di assolvimento incarico di cui al comma 1, lettera d), il Commissario deve altresì dichiarare di aver adempiuto agli obblighi e alle prestazioni, così come previsto dal presente decreto e deve consegnare tale documento all'Ufficio di Segreteria della Commissione. In mancanza, o in caso di incompletezza della predetta documentazione non sarà possibile procedere alla liquidazione dei relativi compensi.
3. Il Commissario non può accettare o svolgere, a pena di decadenza, incarichi o consulenze incompatibili con l'incarico di Commissario, anche se a titolo gratuito. Incarichi esterni possono essere comunque svolti, previa formale, esplicita e preventiva autorizzazione del Ministro, sentito il Presidente. Lo svolgimento di tali incarichi non esime il Commissario dal completo ed incondizionato assolvimento dei compiti assegnati ai sensi del presente decreto.
4. I Commissari appartenenti alla Pubblica Amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare devono allegare alla dichiarazione di accettazione dell'incarico l'autorizzazione allo svolgimento dello stesso da parte dell'amministrazione di appartenenza, da cui si possa evincere la compatibilità allo svolgimento dell'incarico. I Commissari scelti tra esperti appartenenti alla Pubblica Amministrazione possono richiedere alla competente Direzione generale di essere posti in posizione di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oppure in altra posizione consentita dall'ordinamento dell'Amministrazione o dell'Ente di provenienza. La competente Direzione Generale si esprime entro i trenta giorni successivi tenuto conto degli oneri finanziari connessi.
5. Il Ministro, su proposta del Presidente, osservata la procedura di cui ai commi 7, 8 e 9, può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'incarico nei confronti dei Commissari a carico dei quali:
 - o siano emerse gravi violazioni nell'adempimento dei doveri di ufficio;
 - o si sia verificata la ripetuta inosservanza del rispetto dei termini temporali assegnati per il completamento delle istruttorie o l'assenza ingiustificata alle relative riunioni convocate formalmente;
 - o si sia riscontrata la ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute degli organi della Commissione, ovvero vi abbiano partecipato senza garantire la presenza a tutte le votazioni.

La revoca può essere, altresì, disposta anche in caso assenze o inadempienze giustificate, ma che per numero e rilevanza abbiano comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

6. Nel corso del procedimento di revoca, valutata la gravità delle inadempienze, il Presidente può disporre in ogni momento, in via cautelare e con effetto immediato, la sospensione del Commissario interessato e dell'erogazione dei relativi compensi. Rimane fermo il diritto dell'amministrazione ad ottenere la restituzione di quanto già erogato ed il risarcimento di ogni ulteriore danno, qualora ne ricorrano gli estremi. Nel caso in cui il procedimento di revoca si concluda con l'archiviazione, il Presidente dispone l'erogazione dei compensi relativi al periodo di sospensione.
7. Il procedimento di revoca di cui al comma 5, viene avviato dal Presidente con formale comunicazione scritta al Commissario interessato delle inadempienze che gli vengono contestate o delle altre cause che legittimano la revoca ai sensi del predetto comma. Ricevuta la contestazione degli addebiti, entro quindici giorni il Commissario interessato può presentare memorie e osservazioni a propria difesa.
8. Il procedimento di revoca deve concludersi con provvedimento espresso entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla contestazione degli addebiti o delle altre cause legittimanti la revoca. Il Ministro, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Presidente, può disporre l'archiviazione del procedimento o revocare il Commissario interessato.
9. Con riferimento ai Commissari appartenenti alle pubbliche amministrazioni, i quali siano in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, il Presidente informa tempestivamente l'amministrazione di provenienza del Commissario dell'avvio del procedimento di revoca e del relativo esito, per i provvedimenti di competenza, di concerto con la Direzione Generale competente.
10. I Commissari, nel caso di impedimento temporaneo allo svolgimento dell'incarico possono chiedere al Presidente di essere sospesi dall'incarico per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi. Il Presidente può autorizzare la sospensione, valutato lo stato e l'importanza delle istruttorie affidate ai Commissari ed ogni ulteriore circostanza del caso. Nel periodo di sospensione il Commissario sospeso non matura alcun diritto ai compensi correlati all'incarico. Qualora alla cessazione della sospensione il Commissario non riprenda lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, il Presidente può proporre al Ministro l'avvio del procedimento di revoca nei suoi confronti.
11. I Commissari si impegnano formalmente a comunicare al Presidente, con esplicita nota corredata da copia della relativa documentazione, l'emissione a proprio carico di provvedimenti sanzionatori disciplinari, amministrativi o penali, anche relativi a fatti non inerenti allo svolgimento dell'incarico. Tale comunicazione deve avvenire entro e non oltre cinque giorni di calendario dalla data in cui ne siano venuti a conoscenza.
12. Ai Commissari si applicano, in quanto compatibili, le norme sui doveri e sulle incompatibilità degli impiegati civili dello Stato. In particolare essi sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto dell'incarico.

Art. 5. Il Presidente

1. Il Presidente della Commissione:

- a) rappresenta nella sua unitarietà la Commissione;
- b) definisce, in esecuzione delle direttive del Ministro e sentito il Comitato di Coordinamento, gli indirizzi generali, i criteri ed i metodi di lavoro volti ad assicurare efficacia, tempestività ed imparzialità all'attività della Commissione, indicando le priorità dei diversi adempimenti ed elabora i programmi di lavoro;
- c) presiede l'Assemblea Plenaria ed il Comitato di Coordinamento, indicandone le riunioni;
- d) cura per il tramite dell'Ufficio di Segreteria l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento;
- e) può affidare, sentito il Comitato di Coordinamento, ad uno o più Commissari lo studio di particolari questioni;
- f) coordina, avvalendosi del supporto del Comitato di Coordinamento, l'attività dei vari Commissari e vigila sull'adempimento dei loro doveri d'ufficio sentito il Segretario;
- g) cura i rapporti esterni della Commissione, mantiene i contatti con le amministrazioni, gli enti, le aziende e gli altri soggetti pubblici o privati che ritenga opportuno consultare nel corso dell'istruttoria, coadiuvato dal Segretario;
- h) assicura il rispetto delle procedure gestionali anche tramite strumenti informatici necessari all'espletamento delle attività di controllo interno da parte della competente Direzione Generale.
- i) vigila sul diligente e puntuale svolgimento dell'incarico da parte dei Commissari ed esercita le funzioni di cui al precedente articolo 4 comma 5, sentito il Segretario;
- l) sottopone al Ministro, sentito il Segretario, le richieste dei Commissari intese ad ottenere l'autorizzazione ad accettare incarichi da altri soggetti pubblici o privati;
- m) tiene il Ministro informato sui programmi di attività della Commissione e sull'andamento dei lavori istruttori e di valutazione.

2. Il Presidente, in caso d'impedimento, delega a presiedere l'assemblea plenaria o il comitato di coordinamento uno dei Coordinatori di Sottocommissione, di cui al successivo art. 8.

Art. 6.

Assemblea Plenaria

1. L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti i Commissari in carica e dal Presidente della Commissione, che la presiede, e dai componenti designati dalle Regioni o dalle Province autonome, limitatamente alle opere di specifico interesse regionale o provinciale. In caso d'impedimento del Presidente, l'Assemblea Plenaria è presieduta dal Coordinatore di Sottocommissione, di cui al successivo art. 8, con più anzianità di Commissario, o in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età.
2. La Commissione è convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta di un Coordinatore di Sottocommissione o di almeno 1/3 dei Commissari; la richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve pervenire ai Commissari,

anche per il tramite di strumenti informatici almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a due giorni. Entro tali termini deve essere messa a disposizione dei Commissari la documentazione riguardante ciascun punto all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea delibera in forma plenaria:
 - a) i pareri relativi alla compatibilità ambientale di progetti di opere o di impianti ed alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi in relazione ai compiti di cui all'art.2;
 - b) per i progetti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le proposte di sospensione dei lavori, l'eventuale ripristino della situazione ambientale di opere o di impianti di particolare complessità individuati dal Comitato di coordinamento su proposta del gruppo istruttore e/o del Referente della Sottocommissione competente;
4. Per la validità delle adunanze e delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari in carica.
5. La Commissione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
6. La verbalizzazione delle sedute delle Assemblee Plenarie è effettuata dal Segretario della Commissione o in casi eccezionali da un suo delegato che, al termine della seduta, dà lettura delle principali decisioni deliberate affinché siano immediatamente operative, fermo restando che il verbale, nella sua stesura definitiva, viene approvato nell'Assemblea immediatamente successiva.

Art. 7. Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Coordinatori delle tre Sottocommissioni di cui al successivo art.8 e da sei componenti della Commissione che prestano la loro opera in forma esclusiva presso il Comitato. I Coordinatori delle tre Sottocommissioni sono nominati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sei componenti sono nominati dal Ministro sentito il Presidente della Commissione.
2. Il Comitato di Coordinamento, acquisite le eventuali osservazioni del Segretario:
 - a) stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea plenaria;
 - b) individua problemi e questioni di maggiore rilevanza da sottoporre tempestivamente all'attenzione dell'Assemblea per le decisioni necessarie;
 - c) assicura coerenza tra l'attività della Commissione e le direttive del Ministro;
 - d) esamina le questioni di metodo e di merito relative all'attività istruttoria di valutazione dell'impatto ambientale degli interventi proposti e fissa i termini temporali previsti per lo sviluppo dell'attività istruttoria medesima, qualora non definiti dalla normativa vigente;

- 1 del DPR 14 maggio 2007 n. 90, quelli da assegnare alla Sottocommissione VIA Speciale;
4. L'assegnazione dei Commissari alle Sottocommissioni VIA e VAS è disposta dal Presidente, sentiti gli interessati ed acquisite le eventuali osservazioni del Segretario;
 5. Le Sottocommissioni possono riunirsi ed approvano, salvo i casi previsti dal precedente art. 6, in modo autonomo:

a) La Sottocommissione VIA:

- la relazione istruttoria sui progetti e le relative proposte di parere;

b) La Sottocommissione VAS:

- la relazione istruttoria sui piani o programmi e le relative proposte di parere

c) La Sottocommissione VIA Speciale:

- la relazione istruttoria sui progetti e le relative proposte di parere;
- le relazioni tecniche periodiche di verifica e controllo;

6. La riunione di Sottocommissione è convocata dal Coordinatore di Sottocommissione di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Comitato di Coordinamento. La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve pervenire ai Commissari, mediante strumenti informatici, almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a due giorni. Entro tali termini deve essere messa a disposizione dei Commissari la documentazione riguardante ciascun punto all'ordine del giorno.
7. Le sedute delle riunioni di Sottocommissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Coordinatore di Sottocommissione o, in caso di assenza dello stesso, da un Commissario da lui delegato. La Sottocommissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La verbalizzazione delle sedute delle Sottocommissioni è effettuata dal Segretario della Commissione o da un suo delegato nell'ambito dell'Ufficio di Segreteria, che, al termine della seduta, dà lettura delle principali decisioni adottate dall'Assemblea, la quale conferisce mandato al Coordinatore di Sottocommissione di trasmettere al Comitato di Coordinamento le conseguenti delibere, fermo restando che il verbale, nella sua stesura definitiva, viene approvato nella riunione immediatamente successiva.

Art. 9.

Procedure di istruttoria e di verifica

1. Il Comitato di Coordinamento assegna l'istruttoria delle singole domande di pronuncia di compatibilità ambientale ad un gruppo istruttore costituito da almeno tre commissari, individuando il membro referente, nonché per le opere di specifico interesse regionale o

- provinciale, dai componenti designati dalle regioni o dalle province autonome interessate dall'opera. Con il medesimo provvedimento di assegnazione, il gruppo istruttore viene incaricato di verificare l'ottemperanza ed il rispetto delle prescrizioni e della rispondenza delle opere realizzate al progetto oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale. Il gruppo istruttore è altresì incaricato di verificare eventuali varianti progettuali che dovessero essere trasmesse.
2. Il Comitato di Coordinamento assegna, a seguito delle istanze presentate da proponente, la verifica sulla reale attuazione dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale ad un gruppo istruttore costituito da almeno tre commissari, individuando il membro referente. Per le opere di specifico interesse regionale o provinciale, il gruppo è integrato dai componenti designati dalle regioni o dalle province autonome interessate dall'opera. Il gruppo istruttore di cui al presente comma provvede altresì a verificare eventuali varianti progettuali che dovessero essere trasmesse nel corso della verifica di attuazione.
 3. Il Comitato di Coordinamento assegna l'istruttoria delle singole procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato ad un gruppo istruttore costituito da almeno tre commissari, individuando il membro referente.
 4. Per particolari necessità di specifiche professionalità possono essere chiamati a far parte dei gruppi istruttori di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituiti nell'ambito di una Sottocommissione, anche Commissari appartenenti ad altra Sottocommissione previo parere favorevole del Coordinatore della Sottocommissione di appartenenza.
 5. Il Comitato di Coordinamento può affidare ad uno o più Commissari lo studio di particolari questioni.
 6. Il Comitato di coordinamento previo esame preliminare delle richieste pervenute di cui all'articolo 2, comma 1, lettere k) e l), può procedere, in funzione della complessità delle stesse, a formulare direttamente la risposta o ad affidare l'esame della richiesta e la formulazione della risposta ad uno o più commissari.
 7. Il referente ha il compito di assicurare l'efficace coordinamento del suo gruppo istruttore ed il rispetto dei termini temporali previsti dalla normativa vigente per il completamento dell'istruttoria.
 8. Il referente comunica al Coordinatore della propria Sottocommissione eventuali questioni insorte durante lo svolgimento delle attività proponendone soluzioni, che, se necessario, le porta a conoscenza del Presidente.
 9. Il referente, nel caso in cui il gruppo istruttore ravvisi la necessità di sostanziali integrazioni nella documentazione istruttoria in esame, trasmette la richiesta, per il tramite del Coordinatore della Sottocommissione, alla Direzione Generale, la quale provvede a richiedere al proponente, possibilmente in un'unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.
 10. Il Coordinatore di Sottocommissione e il referente del gruppo istruttore possono intrattenere rapporti con il proponente su delega del Presidente.

11. Il gruppo istruttore svolge le istruttorie di valutazione e provvede alla stesura delle relazioni tecniche istruttorie e delle proposte di parere, che devono essere trasmesse, mediante strumenti informatici dal referente al Coordinatore di Sottocommissione, di norma sette giorni prima della prevista riunione del Comitato medesimo.
12. Per le valutazioni dell'impatto ambientale, la proposta di parere, di cui al precedente comma, è costituita da una sintetica relazione motivata che, facendo riferimento alla relazione istruttoria, dopo aver illustrato le principali caratteristiche del progetto e le problematiche ambientali connesse alla realizzazione dell'opera, esprime il giudizio sulla rispondenza del progetto in esame con quello oggetto del precedente provvedimento di compatibilità ambientale e sulla ottemperanza alle prescrizioni.
13. Per le verifiche di ottemperanza, la proposta di parere, di cui al comma 11, è costituita, in un unico documento, da una relazione motivata che, dopo aver illustrato le principali caratteristiche del progetto nelle due stesure in esame, esprime il giudizio sulla rispondenza del progetto in esame con quello oggetto del precedente provvedimento di compatibilità ambientale e sulla ottemperanza ed esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni e raccomandazioni del provvedimento di compatibilità ambientale, con chiaro riferimento alle singole prescrizioni. Ai fini della verifica di ottemperanza di progetto definitivo al relativo progetto preliminare per il quale il provvedimento di compatibilità ambientale sia stato emesso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il parere di ottemperanza è emesso nelle due fasi e nei tempi previsti dal successivo comma 20.
14. La relazione tecnica di verifica e controllo illustra le attività svolte dal Gruppo istruttore della Commissione ai fini delle verifiche di cui ai successivi commi 21 e 22, analizzando la rispondenza in fase di attuazione al progetto oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale e di successivo atto di ottemperanza e dell'adempimento delle relative prescrizioni. In assenza di eventi significativi, quali violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che possano comportare significative variazioni dell'impatto ambientale, tale relazione è presentata periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, al Coordinatore di Sottocommissione competente. Ove insorgano problematiche, il referente informa tempestivamente il Comitato di Coordinamento per i successivi adempimenti.
15. Per le valutazioni ambientali strategiche, la proposta di parere, di cui al comma 11, è costituita da una relazione motivata che, dopo aver illustrato le principali caratteristiche del piano o programma e le problematiche ambientali connesse alla sua realizzazione, esprime, le eventuali proposte di modifica necessarie per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale.
16. Ciascun membro del gruppo istruttore può far annotare, nelle proposte di parere e nelle relazioni, motivate posizioni personali.
17. Nel corso delle attività di valutazione e verifica possono essere richiesti, per il tramite della Direzione Generale, pareri di enti e amministrazioni pubbliche ed organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che si ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria.
18. La proposta di parere, corredata dalla relazione tecnica, dopo l'esame del Comitato di Coordinamento e le conseguenti eventuali modifiche ed approfondimenti da esso

richiesti, viene presentata ai Commissari appartenenti alla Sottocommissione di riferimento del gruppo istruttore nel corso di una riunione plenaria della Sottocommissione, convocata dal Coordinatore della stessa, per l'approvazione della relazione tecnica e la definitiva formulazione del parere in questione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea plenaria.

19. Limitatamente alle attività relative ai progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, conformemente a quanto previsto dall'art. 185 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la procedura di valutazione è disciplinata secondo le seguenti modalità:

- a) il parere è reso entro 60 giorni che decorrono dalla data di apertura della procedura di valutazione che è formalmente comunicata al soggetto titolare dal Presidente della Commissione; a tal fine, la relazione istruttoria e la proposta di parere sono trasmesse secondo le modalità di cui al precedente comma 11 in tempo utile per la convocazione degli organi della Commissione;
- b) ove il Gruppo istruttore ritenga necessario acquisire integrazioni documentali o tecniche al progetto, lo comunica in tempo utile al Coordinatore della Sottocommissione che ne cura l'immediata trasmissione al Presidente della Commissione che provvede, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, entro 30 giorni dalla data di apertura delle procedure a farne richiesta al Proponente; il termine di cui alla lettera a) è sospeso a far data dalla richiesta di integrazioni al soggetto titolare sino alla ricezione delle stesse da parte della Commissione;
- c) la procedura si intende conclusa in senso negativo qualora le integrazioni non intervengano entro 30 giorni dalla predetta richiesta, salvo motivata proroga concessa dal Presidente della Commissione.

20. Ai sensi del comma 4 dell'art. 185 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la Commissione:

- a) Comunica, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale; il predetto Ministro può disporre, nei 30 giorni successivi alla comunicazione da parte del soggetto giudice, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso anche ai fini dell'eventuale invio di osservazione da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. L'aggiornamento del SIA può riguardare la sola parte di opera interessata alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza dei Servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
- b) Esprime, per il tramite della Direzione Generale, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla predetta

presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo ai contenuti ed alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al medesimo provvedimento di compatibilità ambientale.

21. Qualora, a seguito delle ispezioni effettuate nell'ambito delle verifiche ai sensi dell'art. 185 comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si riscontrino nella fase di realizzazione, violazione degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la Commissione riferisce per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il presente comma si applica anche al caso di variazioni progettuali intervenute nella fase di progettazione esecutiva.
22. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6 dell'art. 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prima dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la relativa data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui all'articolo 20, comma 4.
23. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'articolo 166 del D.L.gs. 163/2006 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall'allegato XXI.
24. Il Gruppo istruttore incaricato valuta se le varianti trasmesse ai sensi del precedente comma abbiano significativo impatto sull'ambiente e predispone apposito parere, trasmettendolo al Comitato di Coordinamento secondo le modalità di cui al comma 7 in tempo utile per la trasmissione al Ministro affinché lo stesso disponga, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. L'aggiornamento del SIA può riguardare la sola parte di opera interessata alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza dei Servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.

Art. 10.

Criteri e metodi di lavoro della Commissione

1. Il Commissario, quale componente della Commissione, è tenuto:
 - a) a partecipare alle riunioni degli organi della Commissione e in particolare a garantire la presenza a tutte le votazioni delle Assemblee plenarie;

- b) a comunicare tempestivamente all'Ufficio di Segreteria della Commissione gli eventuali motivi, che ne impediscano la partecipazione alle riunioni di cui al punto precedente, inerenti lo svolgimento di compiti istituzionali assegnati al Commissario nell'interesse dell'amministrazione;
 - c) a provvedere alla sottoscrizione del parere votato dall'Assemblea Plenaria nella sua forma definitiva entro il termine della seduta dell'Assemblea medesima o, in casi eccezionali, comunque entro sette giorni a partire dalla seduta medesima;
 - d) a svolgere con idonea diligenza professionale i compiti ad esso affidati anche attraverso la consultazione delle norme tecniche nazionali ed europee più aggiornate per la soluzione delle problematiche connesse con il progetto sottoposto a valutazione.
2. In caso di ripetuta inadempienza da parte dei Commissari agli obblighi sopra indicati o, qualora, anche per giustificati motivi, l'assenza del Commissario avesse significativa rilevanza, la questione dovrà essere sottoposta all'attenzione del Ministro, al fine di un eventuale provvedimento motivato di revoca dall'incarico di Componente della Commissione con le modalità previste dall'art. 4, comma 5.
3. Il Commissario, nominato referente di un gruppo istruttore, ha il compito di:
- a) assicurare, mediante il coordinamento delle attività, il rigoroso rispetto dei termini temporali assegnati al gruppo istruttore e/o previsti dalla normativa vigente per il completamento delle attività;
 - b) segnalare tempestivamente all'Ufficio di Segreteria eventuali questioni ostative al rispetto delle scadenze previste e nel caso di validi motivi (necessità di utilizzo di supporto specialistico esterno, particolare complessità dell'analisi degli impatti ambientali, mole rilevante della eventuale documentazione integrativa del SIA) richiedere al Coordinatore della Sottocommissione di appartenenza la ripianificazione dei tempi previsti per lo sviluppo dell'attività istruttoria. Nella richiesta dovrà essere indicato lo stato dei lavori, nonché la data di consegna delle relazioni e/o delle proposte di parere al Comitato di Coordinamento;
 - c) alla richiesta di ripianificazione formulata dal referente deve essere allegata la documentazione prodotta comprovante l'attività svolta per il progetto in valutazione;
 - d) comunicare al Coordinatore di Sottocommissione eventuali questioni insorte durante lo svolgimento delle attività proponendone soluzioni;
 - e) segnalare tempestivamente al Coordinatore di Sottocommissione eventuali problematiche riscontrate nel corso delle verifiche di attuazione di opere ed infrastrutture;
 - f) definire, sentiti gli altri componenti del Gruppo, le date delle riunioni tecniche e dei sopralluoghi garantendo comunque il rispetto dei termini temporali previsti;
 - g) garantire che si proceda collegialmente all'esame della documentazione afferente le singole istruttorie presso la struttura ministeriale ove è conservata la documentazione tecnica consegnata dal proponente;

- h) assegnare, anche formalmente, eventuali specifici compiti istruttori ai singoli componenti del Gruppo;
- i) redigere le richieste di chiarimenti e/o eventuali integrazioni al SIA con il contributo degli altri componenti;
- j) dare conto del coinvolgimento del rappresentante regionale nominato nel Gruppo;
- k) redigere e trasmettere al Coordinatore di Sottocommissione le relazioni istruttorie e le proposte di parere sulla base dei contributi di tutti i componenti del gruppo;
- l) esporre in Comitato, in Assemblea plenaria e nelle eventuali riunioni della Sottocommissione gli esiti dell'attività istruttoria effettuata attraverso idonei strumenti, anche informatici, per la presentazione delle informazioni;
- m) fornire all'Ufficio di Segreteria della Commissione tutte le informazioni necessarie per la gestione informatica degli atti connessi alle istruttorie assegnate;
- n) assicurare, al termine dell'attività istruttoria, la restituzione all'Ufficio di Segreteria della Commissione di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto valutato.

4. Il Commissario, quale componente del Gruppo istruttore, ha il compito di:

- a) svolgere l'esame della documentazione afferente alle singole istruttorie presso la struttura del Ministero. Solo per specifiche esigenze istruttorie il Commissario componente, previo assenso del referente, può procedere alla consultazione della relativa documentazione al di fuori della struttura ministeriale assumendosene tutta la responsabilità,
- b) partecipare ai sopralluoghi ed alle riunioni organizzate dal referente,
- c) assicurare il proprio contributo alla predisposizione delle richieste di chiarimenti e/o integrazioni,
- d) predisporre nei tempi previsti il proprio contributo ai fini della elaborazione delle relazioni istruttorie e delle proposte di parere,
- e) assicurare la propria presenza nei giorni di svolgimento delle riunioni del Comitato di Coordinamento nel corso delle quali si esaminano le relazioni e le proposte di parere predisposte dal Gruppo istruttore di cui è referente,
- f) assicurare la propria presenza nei giorni di svolgimento delle riunioni della Sottocommissione nel corso delle quali si esaminano le relazioni e le proposte di parere predisposte dal Gruppo istruttore di cui è componente
- g) sottoscrivere le relazioni istruttorie e le proposte di parere predisposte dal Gruppo preventivamente alla trasmissione al Comitato di Coordinamento. In caso contrario il componente è tenuto a segnalare al referente, in tempo utile per gli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 10, la non condivisione del parere e eventuali osservazioni predisponendo specifiche relazioni.

Art. 11.
Ufficio di Segreteria

1. La Direzione Generale, tenuto conto della effettiva disponibilità finanziaria al netto delle spese obbligatorie, anche mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche, garantisce il funzionamento della Commissione, la sistemazione logistica del Presidente, del Segretario e dei Commissari facenti parte del Comitato di coordinamento, un'adeguata dotazione di arredi, e ad ogni membro della Commissione i necessari strumenti e mezzi informatici. Garantisce inoltre per il tramite del competente Ufficio il supporto organizzativo e tecnico appresso specificati.
2. L'Ufficio di Segreteria è composto da almeno tre unità di personale, oltre al Segretario, che lo coordina.
3. Il Segretario della Commissione ha il compito, secondo le istruzioni impartitegli dal Presidente, di assicurare il buon funzionamento della Segreteria e di partecipare come verbalizzante alle sedute dell'Assemblea Plenaria e del Comitato di Coordinamento;
4. Il Segretario della Commissione
 - a) svolge altresì le altre funzioni delegate dal Presidente;
 - b) mantiene i rapporti con la Direzione Generale competente;
 - c) dispone ed autorizza le missioni dei Commissari, previa verifica delle disponibilità finanziarie e ne dà tempestiva comunicazione alla competente Direzione Generale;
 - d) autorizza il pagamento dei Commissari, previa verifica del diligente e puntuale svolgimento dei relativi incarichi;
 - e) cura la trasmissione al Ministro, entro tre giorni, per il tramite della Direzione Generale, dei pareri motivati approvati dall'Assemblea plenaria, previa sottoscrizione da parte dei Commissari, e del Presidente e predisporre i relativi atti di approvazione;
5. Al fine di garantire il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di coordinamento, in caso di assenza del Segretario, il Presidente designa un altro componente dell'Ufficio di Segreteria.
6. L'Ufficio di Segreteria provvede ad effettuare le attività di segreteria in senso stretto (centralino telefonico, corrispondenza, protocollo, cancelleria) e ad assistere, per la verbalizzazione delle riunioni, le Sottocommissioni, nonché a garantire tutti i necessari supporti al Comitato di Coordinamento e, a tal fine, concorda con la competente Direzione Generale le azioni volte a:
 - a) assicurare la gestione informatica degli atti (attività di raccolta, catalogazione, archiviazione documenti ed aggiornamenti banche dati);
 - b) dare tempestiva notizia ai gruppi istruttori competenti di ogni atto pervenuto concernente il progetto di valutazione;
 - c) controllare la regolare tenuta di un apposito fascicolo per singola istruttoria contenente gli atti del procedimento;
 - d) fornire ai componenti dei gruppi istruttori copia della documentazione fornita dal Proponente (progetto e SIA) anche su supporto informatico, provvedendo alla

- regolare tenuta di un apposito fascicolo per singolo istruttore, contenente gli atti del procedimento, almeno in forma informatica;
- e) provvedere agli adempimenti amministrativi concernenti le convocazioni dei gruppi istruttori, ivi compresi il sopralluogo e la conseguente autorizzazione ed organizzazione della missione;
 - f) fornire ai gruppi istruttori la documentazione necessaria per lo svolgimento del proprio mandato e, ove occorra, provvedendo alla verifica della documentazione tecnica allegata, anche a seguito di richiesta di chiarimenti;
 - g) provvedere a dare tempestiva notizia ai gruppi istruttori competenti, di ogni atto pervenuto alla Direzione Generale concernente il progetto di valutazione;
 - h) provvedere ad inserire nel circuito informatico del Ministero ogni nota concernente gli stati di avanzamento dell'istruttoria;
 - i) provvedere alla trasmissione di copia conforme dei pareri relativi alle attività istruttorie di cui all'art. 2 del presente Decreto, approvati dagli Organi della Commissione, ai fini della predisposizione degli atti definitivi da parte dell'Amministrazione;
 - j) provvedere all'archiviazione di tutto il materiale documentale acquisito nel corso della attività istruttoria.

Articolo 12 Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il rispetto dei termini di legge per la conclusione delle istruttorie non ancora definite alla data di entrata in vigore del DPR 14 maggio 2007 n. 90, nonché il conferimento delle spese di funzionamento, i Commissari della Commissione per la valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 18 comma 5 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e i Commissari della Commissione Speciale per la valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs. 20 agosto 2002 n. 190 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere incaricati con provvedimento del Presidente della Commissione di completare, comunque entro 45 giorni dall'incarico, le predette istruttorie predisponendo la relativa relazione. Di tali provvedimenti il Presidente provvede a dare tempestiva informazione al Ministro.

Alfonso Pecoraro Scario

18 SET. 2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO N. 43/C

Addi, 19 SET. 2007

IL DIRETTORE